



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32377**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **89068** riferibile all'agente contabile **Tiziana Pampanin** (c.f. PMPTZN59S44C770R) dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2017, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it, martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e notificazione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

	Uditi, all’udienza pubblica del 15 maggio 2025 tenutasi con l’assistenza della	
	dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, l’Avv. Silvia Muttoni e	
	Martina Brasson per l’agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona	
	del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Sutto.	
	FATTO	
	1. Con relazione di irregolarità n. 714/2024, il Magistrato istruttore	
	relazionava in merito al conto giudiziale n. 89068, riferibile alla dr.ssa Tiziana	
	Pampanin, economo del Centro Interdipartimentale di ricerca “Centro di	
	Idrologia “Dino Tonini” (CINIDT) dell’Università degli Studi di Padova per	
	l’esercizio 2017. Il conto, inizialmente incluso nella resa cumulativa n. 63078,	
	composta da 67 conti giudiziali economali, risultava acquisito nei sistemi	
	informativi (SIRECO e GIUDICO) in data 3 dicembre 2019. In	
	considerazione delle modalità di redazione e trasmissione, e dell’assenza della	
	sottoscrizione dell’agente, il Magistrato istruttore aveva proceduto alla	
	separazione d’ufficio della resa cumulativa, attribuendo al conto in esame il	
	numero 89068 e ipotizzando la compilazione d’ufficio ai sensi dell’art. 147,	
	c. 3, c.g.c.	
	In particolare, dalla relazione emergeva che il conto si sostanzia nella	
	stampa del registro economale, estratto dal sistema U-GOV in data 17 maggio	
	2018 da soggetto diverso dall’agente, successivamente alla predisposizione	
	del bilancio consuntivo (trasmesso al Collegio dei revisori l’11 maggio 2018).	
	La relazione evidenziava:	
	- la mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile, quale	
	presupposto necessario per ritenere il conto regolarmente reso;	
	- l’assenza del provvedimento di parificazione, quale condizione	
	2	

	necessaria per la procedibilità del giudizio di conto;	
	- la mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo	
	interno, prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., quale documento necessario	
	per il controllo della regolarità gestionale.	
	In risposta a una richiesta istruttoria, l'Ateneo aveva rappresentato che la	
	parifica era garantita dal sistema contabile informatico e attestata in nota a	
	firma del Dirigente dell'Area Finanza. Il Collegio dei revisori, in carica solo	
	dal 28 maggio 2019, dichiarava di non essere legittimato a riferire su gestioni	
	precedenti e la documentazione trasmessa per la parifica del bilancio	
	consuntivo non includeva il conto in esame.	
	La relazione istruttoria ricostruiva in modo dettagliato il quadro normativo e	
	regolamentare applicabile alla gestione del fondo economale per l'esercizio	
	2017, rilevando che il modello di conto utilizzato – rappresentato dalla stampa	
	del registro U-GOV – non consentiva un'adeguata verifica della gestione.	
	Venivano, in particolare, evidenziate: la genericità e cumulatività delle causali	
	di spesa; l'utilizzo dell'anagrafica generica "Soggetti diversi" per gran parte	
	delle registrazioni; la mancata distinzione tra pagamenti effettuati	
	direttamente dall'agente e rimborsi a dipendenti; la presenza di spese non	
	coerenti con i requisiti di urgenza, imprevedibilità e modico valore richiesti	
	per l'utilizzo del fondo economale; l'assenza di tracciabilità contabile e	
	l'insufficienza dei giustificativi documentali.	
	Il Magistrato designato dava inoltre atto che l'Ateneo, per l'anno 2017, non	
	era dotato di uno specifico Regolamento interno per la gestione del fondo	
	economale, limitandosi a rinviare a circolari generali che riprendevano, in	
	parte, le indicazioni ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr.	
	3	

	Determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibere n. 556/2017 e n.	
	585/2023). Le circolari fornivano, peraltro, un elenco esemplificativo e non	
	vincolante delle spese ammissibili, mentre l’effettiva gestione risultava priva	
	di limiti sostanziali o procedurali.	
	Venivano inoltre rilevate, in merito alle modalità gestionali, le seguenti	
	criticità: benché il fondo fosse stato utilizzato entro i limiti dello stanziamento	
	(euro 1.000,00, uscite al lordo del fondo euro 1.466,22), il conto esponeva	
	spese per “materiale di consumo per corso regionale” in un’unica registrazione	
	a fine esercizio (1.12.2017).	
	Alla luce di quanto suesposto, il Magistrato istruttore concludeva rilevando	
	l’assenza dei presupposti per la procedibilità del giudizio, ai sensi dell’art.	
	140, c. 2, c.g.c., e, in subordine, rimettendo al Collegio, in caso di procedibilità	
	del giudizio, la valutazione sull’approvazione del conto, con conseguente	
	discarico dell’agente, tenuto conto della minima rilevanza, sotto il profilo	
	economico, dell’irregolarità riscontrata.	
	2. Con memoria difensiva depositata il 23 aprile 2025, l’agente contabile	
	contestava i rilievi formulati nella relazione di irregolarità, eccependo, in via	
	pregiudiziale, l’estinzione del giudizio di conto per decorso del termine. In	
	proposito, la difesa rilevava che il deposito del conto era avvenuto mediante	
	PEC in data 17 luglio 2018, mentre la relazione di irregolarità era stata	
	depositata il 3 dicembre 2024. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 150 c.g.c., il	
	termine di cinque anni previsto per la definizione del giudizio risultava	
	decorso, con conseguente estinzione del giudizio.	
	Quanto alla mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile e alla	
	presunta improcedibilità del giudizio, la difesa rilevava come l’Università	
	4	

	degli Studi di Padova non avesse mai chiesto agli agenti contabili di	
	sottoscrivere individualmente il registro del fondo economale, essendo	
	sufficiente la registrazione e chiusura della gestione nel sistema U-GOV.	
	Inoltre, l'agente contabile avrebbe regolarmente eseguito tutte le registrazioni	
	richieste, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni interne e la	
	mancata sottoscrizione non sarebbe imputabile a negligenza, ma a una	
	procedura adottata dall'Ateneo.	
	In relazione alla mancanza del provvedimento di parificazione e della	
	relazione dell'organo di controllo interno, la difesa sottolineava che la	
	coincidenza delle movimentazioni del fondo economale con le risultanze	
	contabili dell'Ateneo era stata attestata dall'Università nella nota prot. n.	
	149173 del 27 agosto 2024. Il Dirigente dell'Area Finanza aveva poi	
	certificato che <i>“tutte le movimentazioni di denaro contabilizzate nei rispettivi</i>	
	<i>conti giudiziali da ciascun agente contabile coincidono con le risultanze</i>	
	<i>contabili e sono rilevate nel Bilancio Unico di Ateneo”</i> . Inoltre, il Collegio dei	
	Revisori non aveva mai sollevato rilievi sulla gestione economale nelle	
	verifiche di cassa e nella revisione del bilancio consuntivo 2017.	
	Con riferimento all'utilizzo del fondo economale, il patrocinio rilevava altresì	
	che: il fondo economale era stato utilizzato esclusivamente per spese minute	
	e urgenti, conformemente alle prassi operative dell'Ateneo; il meccanismo di	
	reintegro del fondo era autorizzato dal Direttore Generale e verificato	
	dall'Area Finanziaria, garantendo il rispetto dei vincoli di bilancio; l'Ateneo	
	aveva sempre interpretato il tetto di € 10.000 come derogabile, consentendo	
	reintegri successivi, senza mai contestare tale pratica. Quanto alle specifiche	
	spese sostenute a valere sul fondo, la descrizione riportata nel conto si	
	5	

	riferirebbe al materiale di consumo il cui acquisto (non predeterminabile, né prevedibile, né programmabile) si era reso necessario in relazione al progetto	
	CORILA.	
	Venivano quindi rassegnate le seguenti conclusioni:	
	in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150	
	c.g.c.; in subordine, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del	
	giudizio; in via ulteriormente subordinata, accertare la regolarità del conto	
	giudiziale, l'intervenuta prescrizione di eventuali responsabilità, l'assenza di	
	ammanchi o obblighi di restituzione, l'insussistenza di responsabilità	
	amministrativo-contabile e, conseguentemente, pronunciare il discarico	
	dell'agente contabile.	
	3. All'udienza pubblica del 15 maggio 2025 le parti hanno concluso come da	
	verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	I. In via pregiudiziale, a seguito dell'eccezione di estinzione formulata dalla	
	difesa dei convenuti, si rende necessario esaminare la disciplina applicabile al	
	deposito dei conti giudiziali, con particolare riferimento alla normativa	
	vigente all'epoca dei fatti, in combinato disposto con l'art. 150 c.g.c., che	
	prevede l'estinzione del giudizio di conto decorso il termine di cinque anni dal	
	deposito, in assenza degli atti interruttivi espressamente previsti.	
	II. Il processo di digitalizzazione della giustizia contabile ha determinato,	
	negli ultimi anni, un'evoluzione significativa nelle modalità di deposito e	
	gestione degli atti, compresi i conti giudiziali (artt. 6, 140 e 145 c.g.c.).	
	Il quadro normativo di riferimento prende avvio dall'art. 20- <i>bis</i> del d.l. n.	
	179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, che ha attribuito al Presidente della	
	6	

	Corte dei conti il compito di definire, con propri decreti, le regole tecniche per	
	l'utilizzo delle tecnologie informatiche nei giudizi contabili. Tali disposizioni	
	sono poi confluite nell'art. 6 del Codice della giustizia contabile, il quale ha	
	confermato la validità giuridica degli atti digitali, purché integri e riferibili al	
	soggetto emittente.	
	Ciò premesso, prima dell'introduzione del sistema SIRECO (attivo dal 5	
	agosto 2019), il deposito dei conti poteva avvenire mediante posta elettronica	
	certificata, secondo le modalità disciplinate dal Decreto del Presidente della	
	Corte dei conti n. 98 del 20 ottobre 2015. In particolare, l'art. 5 del cit. D.P. n.	
	98/2015 disciplinava l'utilizzo della PEC per la trasmissione di atti	
	processuali, preprocessuali o istruttori, purché sottoscritti digitalmente o	
	dichiarati conformi all'originale. La validità giuridico-probatoria degli atti	
	trasmessi era riconosciuta, con il perfezionamento della trasmissione, attestato	
	(per il mittente) dalla ricevuta di accettazione e (per il destinatario) dalla	
	ricevuta di avvenuta consegna. Il comma 5 stabiliva che l'atto si considerava	
	pervenuto se ricevuto entro le ore 24:00 di una giornata lavorativa, ovvero nel	
	primo giorno successivo utile. In caso di documenti illeggibili o incompleti, il	
	successivo comma 7 imponeva la tempestiva comunicazione al mittente,	
	mentre il comma 8 prevedeva che le Segreterie confermassero entro il giorno	
	lavorativo successivo l'avvenuta presa in carico e l'assegnazione del numero	
	di protocollo. Il decreto conteneva, inoltre, una disposizione transitoria (art.	
	13) secondo cui <i>“con successivi decreti si provvederà a stabilire le ulteriori</i>	
	<i>regole tecniche e operative necessarie allo svolgimento, mediante l'uso delle</i>	
	<i>tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei giudizi innanzi alla</i>	
	<i>Corte dei conti”</i> . Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva, altresì, che,	
	7	

	fino all’attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti giudiziali e i relativi documenti ricevuti a mezzo PEC fossero memorizzati nei sistemi informativi della Corte, salvo diversa disposizione del giudice, e che i fascicoli cartacei venissero costituiti solo in caso di iscrizione del giudizio a ruolo d’udienza. Il comma 3 consentiva, inoltre, che le Sezioni giurisdizionali e le Procure si avvalessero, nei rapporti tra loro, anche dei sistemi informativi della Corte dei conti alternativamente all’utilizzo della PEC, purché fosse garantita la certezza, l’integrità e l’autenticità della trasmissione. Alle previsioni del decreto del Presidente della Corte si aggiungevano le istruzioni tecnico-operative assunte nella medesima data del 20 ottobre 2015, le quali ribadivano il contenuto delle disposizioni presidenziali. Successivamente, il D.P. n. 126 del 24 maggio 2022 ha disciplinato in modo organico il sistema SIRECO, stabilendo, all’art. 10 che <i>“i conti giudiziali e i relativi documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti Sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati depositati unitamente a esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante PEC”</i>. Anche le Istruzioni operative riferite al citato decreto presidenziale precisano che <i>“la procedura SIRECO individua due momenti di perfezionamento della resa del conto, costituiti da due distinti invii di messaggi verso l’indirizzo PEC registrato in fase di compilazione: il primo</i>	
	8	

	<i>momento è l’attestazione della data e del numero della resa inviata; il secondo</i>	
	<i>momento attesta la data di accettazione della resa, con una contestuale</i>	
	<i>comunicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema</i>	
	<i>informativo GIUDICO, o il rigetto della stessa da parte della Segreteria, con</i>	
	<i>indicazione della motivazione”</i> . Ne consegue che solo con le predette modalità	
	si perfeziona il deposito del conto.	
	III. Venendo al caso di specie, la difesa dell’agente contabile ha dedotto che	
	il deposito dei conti giudiziali relativi all’esercizio 2017 è avvenuto in data 17	
	luglio 2018 e non in data 3 dicembre 2019 (come risulta dalla relazione del	
	magistrato istruttore), mediante trasmissione via posta elettronica certificata	
	alla Segreteria della Sezione giurisdizionale. Ciò si evincerebbe dalla copia	
	della comunicazione elettronica delle ricevute di invio e accettazione prodotte	
	dal Gestore, nonché dalla lettera di trasmissione sottoscritta nella medesima	
	data dal dott. Porzionato, unitamente ad un file unico contenente tutti i conti	
	dell’anno, anch’esso firmato digitalmente. Tali documenti sono stati prodotti	
	in giudizio successivamente alla relazione istruttoria.	
	Il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 150, c.1, c.g.c. avrebbe,	
	dunque, preso avvio dal 17 luglio 2018 e, alla data del deposito della relazione	
	del magistrato istruttore, sarebbe già decorso con conseguente estinzione del	
	giudizio.	
	Tanto premesso, va considerato che alla data del 17 luglio 2018 erano ancora	
	vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Corte dei	
	conti n. 98 del 21 ottobre 2015, le quali disciplinavano l’ammissibilità dell’uso	
	della posta elettronica certificata nel processo contabile. Tali disposizioni (cit.	
	art. 5) attribuivano, come già evidenziato, piena validità giuridico-probatoria	
	9	

	agli atti trasmessi via posta elettronica certificata, precisando che la	
	trasmissione si considerava perfezionata, per il mittente, con la generazione	
	della ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta	
	consegna. In caso di deposito di atti processuali, la Segreteria era tenuta a	
	confermare l'avvenuta presa in carico e ad attribuire il numero di protocollo	
	entro il giorno lavorativo successivo.	
	Ne consegue che sia se si ritenga applicabile la disciplina generale di cui ai	
	commi 2, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto n. 98/2015, sia se si qualifichi il conto	
	giudiziale come atto "processuale" e, come tale, soggetto al comma 8, il	
	deposito del conto dell'Università di Padova - secondo la documentazione	
	prodotta all'esito dell'istruttoria dagli agenti dell'Ateneo - sarebbe avvenuto	
	tramite PEC in data 17 luglio 2018 e avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo	
	entro il 18 luglio 2018 (con attribuzione di un numero di protocollo).	
	Ciò effettivamente non è avvenuto.	
	Secondo quanto emerge dagli atti, la presa in carico dei conti inviati con posta	
	elettronica a quella data non risulta essersi mai formalmente perfezionata a	
	seguito di disfunzioni legate all'avvio e alla funzionalità del nuovo applicativo	
	SIRECO di cui tra l'altro, in quel periodo, è stata accertata una prolungata	
	interruzione. L'acquisizione al sistema informatico del conto di cui è causa	
	risulta sia avvenuta, quindi, solo il giorno 3 dicembre 2019 e cioè all'esito del	
	reinvio da parte dell'Università, tramite applicativo, del medesimo conto.	
	Ne consegue che il magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, ha	
	preso a riferimento (non risultando a sistema la presa in carico del conto nel	
	2018) la data del deposito tramite SIRECO, data che, peraltro, trovava	
	conferma anche nel sistema GIUDICO di acquisizione in automatico dei	
	10	

	predetti dati.	
	Risulta, quindi, dirimente, ai fini del decidere sull’eccezione di estinzione del	
	giudizio formulata dalla difesa dell’agente contabile, determinare la data del	
	deposito dei conti di cui è causa. Va precisato, in proposito, che sia alla data	
	di deposito indicata dalla difesa dell’agente dell’Università (17 luglio 2018),	
	sia a quella evincibile da SIRECO (3 dicembre 2019) erano pienamente	
	applicabili sia l’art. 140, c. 3, c.g.c. (<i>“Il deposito del conto costituisce l’agente</i>	
	<i>dell’amministrazione in giudizio”</i>) sia l’art. 150, c. 1, c.g.c., secondo cui <i>“il</i>	
	<i>giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto</i>	
	<i>presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione</i>	
	<i>prevista dall’articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a</i>	
	<i>carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo</i>	
	<i>o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione</i>	
	<i>d’udienza”</i> . Tali norme, infatti, si applicano, ai sensi dell’art. 2, c. 3,	
	dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a tutti i conti giudiziali	
	presentati successivamente al 7 ottobre 2016, indipendentemente	
	dall’esercizio cui si riferiscono, e, come chiarito da condivisibile	
	giurisprudenza, l’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo,	
	fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente contabile.	
	Il prescritto effetto estintivo si produce, dunque, automaticamente per il solo	
	decorso del tempo, senza necessità di istanza di parte, è rilevabile d’ufficio in	
	ogni stato e grado del giudizio e soddisfa l’esigenza di evitare che l’agente	
	contabile – costituitosi in giudizio con il deposito del conto, ai sensi dell’art.	
	140, c. 3, c.g.c. - resti esposto per un tempo indefinito alla possibilità di	
	contestazioni sul medesimo ai sensi dell’art. 150, c. 1, c.g.c.. Trattasi, secondo	
	11	

	la giurisprudenza (C. conti, Sez. giur. Sicilia, n. 22/2023, che richiama Sez.	
	giur. Veneto, sent. n. 36/2014, e Sez. Piemonte, sent. n. 112/2008), di una	
	causa estintiva speciale che si innesta nella struttura del giudizio di conto,	
	consistente in una prima fase, a cognizione sommaria e priva di contraddittorio	
	effettivo, e in una successiva a piena cognizione, con contraddittorio	
	dispiegato. Il termine quinquennale previsto dall'art. 150 c.g.c. ha, dunque,	
	natura decadenziale sostanziale (e non prescrizione) con effetti processuali	
	(cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 22/2023) in quanto non è correlato ad alcuna	
	attività incombente sull'agente contabile, il quale, nella prima fase, assume la	
	qualità di parte per <i>fictio iuris</i> (art. 140, c. 3, c.g.c.).	
	L'estinzione è infatti determinata, si ribadisce, esclusivamente dalla mancata	
	realizzazione, entro il termine stabilito, di atti specifici e puntualmente indicati	
	dalla norma (relazione ex art. 145, c. 4, c.g.c., o contestazione con istanza di	
	fissazione d'udienza) e il prodursi dei suoi effetti trova la propria <i>ratio</i> nel	
	bilanciamento delle esigenze di certezza e stabilità dell'azione di controllo con	
	il diritto dell'agente contabile alla definizione della propria posizione in tempi	
	ragionevoli e certi, senza tuttavia incidere sull'esercizio, ove ne ricorrano i	
	presupposti, dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico	
	ministero contabile a tutela dell'interesse generale all'integrità	
	dell'ordinamento generale e dell'erario (art. 150, c. 5, c.g.c.)	
	Ciò posto, il Collegio deve rilevare che, al momento di avvio dell'istruttoria	
	del magistrato - in assenza di una dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del	
	conto e di una formale presa in carico del deposito avvenuto via posta	
	elettronica certificata in data 17 luglio 2018 (come emerso successivamente)	
	– ben poteva ritenersi non ancora decorso il termine di cinque anni per	
	12	

	e corretto deposito del conto giudiziale, deve rilevarsi che – in applicazione	
	della normativa di riferimento sopra indicata e vigente all’epoca dei fatti - il	
	conto in esame ben poteva essere trasmesso dall’Università alla Sezione	
	giurisdizionale tramite PEC e che, sulla Segreteria della Sezione, incombeva	
	l’obbligo di prendere in carico il conto e, riscontrata la sua regolarità,	
	accettarlo, memorizzarlo nel sistema informativo attribuendogli un numero	
	di protocollo secondo le modalità ed entro gli stringenti termini previsti	
	dall’art. 5, c. 8, del decreto presidenziale n. 98 del 20 ottobre 2015. Va, quindi,	
	ritenuto che le accertate ed oggettive disfunzioni operative, difficoltà	
	organizzative e incertezze sul piano tecnico e normativo (non opponibili	
	all’agente) non consentono di elidere un comprovato dato di fatto e, cioè,	
	l’avvenuto invio con posta certificata (e quindi secondo le modalità consentite	
	dalla normativa) del suddetto conto. Le descritte circostanze di fatto non	
	possono, quindi, pregiudicare la posizione dell’agente contabile (che si	
	intende costituito in giudizio con il deposito del conto), l’interesse alla	
	certezza delle tutele e garanzie previste dall’ordinamento in suo favore,	
	nonché l’affidamento sull’operato dell’ufficio giudiziario e sul decorso del	
	termine decadenziale.	
	Quanto al successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO, avvenuto (3	
	dicembre 2019) nel corso della fase di transizione al nuovo sistema	
	informativo e in assenza, a quella data, di una puntuale disciplina (intervenuta	
	solo con l’emanazione del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126	
	del 24 maggio 2022), il Collegio ritiene che allo stesso non possa essere	
	attribuita alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.	
	Va, al riguardo, ribadito che l’interruzione del termine in esame è prevista, in	
	14	

	via tassativa, nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore - quali il	
	deposito della relazione di cui all'art. 145, c. 4, c.g.c., o le contestazioni	
	sollevate dall'amministrazione, dagli organi di controllo o dal pubblico	
	ministero con contestuale istanza di fissazione d'udienza - e che, in ogni caso,	
	riconoscere al reiterato deposito dei conti l'effetto di una "nuova" costituzione	
	in giudizio dell'agente contabile (ai sensi dell'art. 140, c. 3, c.g.c.), con la	
	conseguente riapertura dei termini decadenziali, equivarrebbe a introdurre una	
	causa di sospensione o interruzione non prevista da alcuna disposizione	
	normativa, consentendo in tal modo una dilazione indefinita del	
	perfezionamento del deposito. Un'interpretazione siffatta risulterebbe, inoltre,	
	incompatibile con la coerenza sistematica della normativa e, in particolare,	
	con la disciplina del rifiuto alla resa, che deve parimenti compiersi entro i	
	termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante la tempestiva restituzione	
	degli atti e/o il formale diniego del deposito.	
	In ultimo, tenuto presente il lasso temporale intercorso nel caso di specie tra il	
	deposito del conto e la relazione di irregolarità, nessun rilievo assume la	
	disciplina sulla sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 o	
	quella della sospensione prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art.	
	85 D.L. n.18/2020, peraltro entrambe di incerta applicabilità (vedi Corte dei	
	conti Sez. Giurisdizionale Sicilia n. 22/2023; Corte dei conti Sez.	
	Giurisdizionale Veneto n. 36/2014), trattandosi di attività – svolta in pendenza	
	di giudizio - demandata al Giudice istruttore.	
	In considerazione delle suesposte circostanze e alla luce della normativa	
	vigente <i>illo tempore</i> , il Collegio ritiene, quindi, che, nel caso di specie, la data	
	rilevante, ai fini dell'avvenuto deposito dei conti, debba essere individuata nel	
	15	

[illegible]